



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 121605, con la quale la Sig.ra Sottile Maria Catalda, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/01/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Sottile Maria Catalda ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/01/2017;
- VISTA la nota prot. n. 1140 dell'11/01/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 9405 del 25/01/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/02/2017;
- VISTO il DA n. 5081 del 09/07/1992, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/1992, reg. n. 17, fgl. n. 113, con il quale la predetta dipendente è stata nominata in prova a decorrere dal 09/07/1992 nella qualifica di Assistente Contabile, assumendo effettivo servizio data 16/11/1992;
- VISTO il DDR n. 1656 del 29/07/1999 con il quale alla Sig.ra Sottile Maria Catalda sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 della L 29/79, ai fini di quiescenza anni 10 mesi 9 e giorni 21;
- VISTO il DDG n. 1046 dell'11/02/2005 con il quale la Sig.ra Sottile Maria Catalda, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Sottile Maria Catalda alla data del 15/02/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 63 mesi 5 e giorni 14 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/11/1992 al 15/02/2017	24	2	29
Servizio ricongiunto (DDR n. 1656 del 29/07/1999)	10	9	21
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	0	20

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16 febbraio 2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra SOTTILE MARIA CATALDA, nata a Gangi l'1/09/1953, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 15 FEB 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Giovanni Angileri)



IL COLLABORATORE

(Dott.ssa Rosa Scimeca)

